

SERVIZIO 1
PENSIONI E PREVIDENZA 1

Palermo, 04/12/2019
Prot. 40619

A tutti gli Assicurati
in servizio ed in quiescenza

E, per conoscenza:

Al Commissario Straordinario del Fondo
Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo
Al Collegio dei Revisori
Ai Dirigenti di Aree e Servizi del Fondo – sede di Palermo
All'Agenzia di Catania del Fondo
Al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica – Servizio 18

Oggetto: Legge 20 maggio 2016, n. 76. Effetti sulle prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale erogate dal Fondo Pensioni della Regione Siciliana.

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 è stata pubblicata la legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e recante disposizioni in materia di "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*".

Al riguardo, l'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, con riferimento alle unioni civili, dispone che "*Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*".

Per **unioni civili** vanno intese le *specifiche formazioni sociali di "due persone maggiorenni dello stesso sesso... (omissis) ... mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni"*.

Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge.



REGIONE SICILIANA

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Il Dirigente del Servizio 1: dott. Santo Ciccarelli
pensioni1.fps@regione.sicilia.it
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it
tel. 0917072633

Le **convivenze di fatto** consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.

Premesso ciò, alla luce di quanto disposto con la legge n.76/2016 ed in base alle indicazioni fornite con nota del 25/01/2017, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interpellato dall'Inps sulla questione al fine di individuare il "nucleo" di riferimento alla luce della citata normativa, si forniscono, in analogia a quanto fatto sempre da Inps con circolare 84 del 5.5.2017, i seguenti indirizzi applicativi ed operativi:

1. Nucleo di riferimento per unioni civili.

1.1 Nucleo in cui solo una delle due parti dell'unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale.

In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell'ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed effettivamente - che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata.

1.2 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell'unione nati precedentemente all'unione stessa.

Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all'unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l'affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile contratta da uno di essi.

Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all'ANF/AF per i figli dell'altra parte dell'unione civile.

1.3 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione

In tale situazione l'assegno potrà essere erogato dall'Istituto allorché il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall'art. 252 c.c.

2. Effetti dello scioglimento dell'unione civile sulle prestazioni familiari

Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell'unione civile, ai sensi dell'art. 1 commi 21-26 della legge n. 76/2016, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile, se compatibile ed espressamente previsto.

3. Reddito di riferimento in caso di convivenza



REGIONE SICILIANA

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Ente Pubblico previdenziale*

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827

Il Dirigente del Servizio 1: dott. Santo Ciccarelli
pensioni1.fps@regione.sicilia.it
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it
tel. 0917072633

Ai fini della misura dell'ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell'art.1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contratto di convivenza di cui al citato comma 50 dell'art.1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

4. Disposizioni generali

Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda al Fondo Pensioni della Regione Siciliana, seguendo le procedure già esistenti per le prestazioni di riferimento.

Si precisa che nella domanda per le suddette prestazioni familiari il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di "coniuge", "unito civilmente", "convivente di fatto" ex comma 50 dell'art.1 della legge 76/2016.

Per quanto riguarda la qualificazione di "unito civilmente" ai sensi del comma 3, art.1 della legge n.76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.

Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50 della legge 76/2016.

Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

Infine si conferma che tali disposizioni hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, a decorrere dal 5 giugno 2016.

Il Dirigente del Servizio Pensioni e Previdenza 1
F.to (Santo Ciccarelli)

Il Direttore Generale
F.to (Filippo Nasca)

Il Dirigente del Servizio Pensioni e Previdenza 2
F.to (Maria Concetta Antinoro)



REGIONE SICILIANA

*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827

Il Dirigente del Servizio 1: dott. Santo Ciccarelli
pensioni1.fps@regione.sicilia.it
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it
tel. 0917072633